

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 – 000143 Roma

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Pec: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Annessi: //

OGGETTO: Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80 recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^ ^^^ ^^^

1. PREMESSA

L'articolo 22 e 23 del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80, concernente *"Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, prevede a decorrere dal 2025, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, un beneficio ulteriore (commi 1, 2 e 3):

a. *"agli **ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare** di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.*

Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma."

b. *"al **personale delle Forze armate**, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.*

Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.”

2. PERSONALE DESTINATARIO

Le citate disposizioni si applicano a ricorrere delle seguenti condizioni cumulative:

a. personale:

- con qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia (Carabinieri, Capitanerie di Porto e FF.AA. in servizio di ordine pubblico);
- delle Forze Armate, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, per fatti inerenti al servizio d'istituto;

b. “*indagato o imputato*”. A titolo esemplificativo, costituisce prova dell'assunzione della qualità di:

- indagato, la “informazione di garanzia” ex art. 369 c.p.p., la “informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa” ex art. 369-bis c.p.p. e “avviso all'indagato delle indagini preliminari, ex art. 415 bis;
- imputato, la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., la richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., la richiesta di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, c.p.p., il decreto di citazione diretta a giudizio e il giudizio direttissimo ex art. 449 c.p.p.;

c. *convenuto*, la citazione a comparire a udienza fissa ex art. 163 c.p.c. e l'atto di citazione in giudizio ex art. 86 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile”);

d. “*per fatti inerenti al servizio*”. Al riguardo, il requisito della “inerenza al servizio” deve essere valutato sulla base degli stessi parametri che danno luogo a rimborso delle spese legali nei casi di cui all'art. 32 L. 152/1975 e all'art. 18 D.L. 67/1997, esigendosi pertanto un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del servizio e il compimento dell'atto o condotta che hanno dato luogo all'instaurazione del procedimento penale, civile e amministrativo di cui alla novella legislativa.

3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

a. Il Militare interessato dovrà:

(1) presentare l'istanza presso il Comando di Corpo di appartenenza che dovrà:

- specificare che l'istanza viene avanzata ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80 e che l'attività di difesa è stata affidata a un libero professionista di fiducia, del quale dovrà essere allegato il relativo mandato;
- descrivere i fatti oggetto dell'indagine, dell'imputazione o della citazione a giudizio con l'esatta individuazione dell'attività di servizio nel contesto della quale essi hanno avuto luogo;
- precisare la fase in cui pende il procedimento;

- indicare l'importo chiesto a titolo di anticipazione, entro il limite massimo 10.000,00 euro, per ogni fase del procedimento penale. La norma prevede che tale importo massimo possa essere richiesto anche in forma frazionata, vale a dire presentando più istanze successive nel tempo, integrate da documentazione con apposita fattura/notula del legale di fiducia e da computare al termine del procedimento in argomento in sede di istanza di rimborso ai sensi dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135;
- inviare la documentazione giudiziaria comprovante l'assunzione della qualità di indagato, imputato o convenuto (vds. paragrafo 2.b);
- inviare, altresì, la dichiarazione recante presa d'atto dell'obbligo legale di restituzione:
 - ☐ dell'intera somma nei casi previsti dai commi 1 e 2 delle citate disposizioni (responsabilità per dolo nel giudizio penale, responsabilità disciplinare per grave negligenza **desumibile dall'applicazione, a esito cognito, di una sanzione di stato o di corpo non inferiore alla consegna**);
 - ☐ fuori dai casi in cui sussiste l'obbligo di rivalsa, della differenza tra quanto percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente corrisposto per la propria difesa in giudizio;
- inviare la dichiarazione di assunzione dell'onere di comunicare l'esito definitivo del procedimento giudiziario oggetto dell'istanza;
- inviare, inoltre, per l'erogazione dell'anticipo, la/le fattura/e di importo corrispondente, saldata/e con sistemi tracciabili (bonifico o assegno non trasferibile intestato al professionista) ovvero la notula spese.

- b. Il Comandante di Corpo rimetterà prontamente a questa Direzione Generale l'istanza documentata esprimendo, nella circostanza, parere in merito alla connessione dei fatti con il servizio.
- c. Si rappresenta, infine, che il Ministero dell'Interno continuerà ad essere competente nei casi in cui si tratti di fattispecie ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 32 L. 152/1975, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" che regola il rimborso delle spese sostenute in procedimenti penali da parte non già di tutti i dipendenti pubblici, ma soltanto di quelli aventi lo *status* particolare di "Ufficiali e/o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria" (Carabinieri, Capitanerie di Porto e FF.AA. in servizio di ordine pubblico), per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

4. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La Direzione Generale procederà alla liquidazione e al pagamento delle somme documentalmente richieste fino ad esaurimento delle disponibilità annuali di bilancio, sulla base dell'ordine cronologico delle pratiche pervenute, salvo straordinarie esigenze che dovranno essere adeguatamente motivate dagli SS.MM. ovvero dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e delle Capitanerie di Porto, nel termine procedimentale di cui all'art. 1041 del T.U.O.M. (d.P.R. n. 90/2010), dovendo la pratica essere integrata dal parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura dello Stato sulla congruità delle suddette spese legali.

5. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

6. DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare che sarà pubblicata sul sito Istituzionale (link <http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>) e integra la Guida tecnica "Procedure disciplinari" 8^ edizione 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D.A. Fabio SARDONE

